

**REGOLAMENTO PER ACQUISTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI.**

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1** Premessa
- Art. 2** Ambito di applicazione
- Art. 3** Definizioni
- Art. 4** Principi generali
- Art. 5** Programmazione, poteri di spesa, determina a contrarre o atto equivalente, richiesta di acquisto.
- Art. 6** Responsabile del procedimento e Responsabili di fase - Individuazione, compiti
- Art. 7** Valore dell'appalto
- Art. 8** Divieto di artificioso frazionamento e suddivisione in lotti
- Art. 9** Durata del contratto. Rinnovi e proroghe

TITOLO II – PROCEDURE

- Art.10** Selezione degli operatori economici
- Art.11** Trasparenza e pubblicità
- Art.12** Criteri di aggiudicazione
- Art.13** Valutazione delle offerte
- Art.14** Stipulazione del contratto – subappalto

TITOLO III - NORME FINALI

- Art. 15** Norme finali

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Premessa

1. GTT SpA è impresa pubblica ai sensi dell'art. 3/1, lett. t), D.Lgs. 50/2016 (Codice), interamente partecipata dalla Città di Torino tramite la propria finanziaria FCT Holding SpA. E' perciò soggetta alle disposizioni dettate per le società in controllo pubblico dal D.Lgs. 175/2016, dalla L. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, dal D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.
2. Opera nel settore della mobilità gestendo in particolare, a seguito di procedure ad evidenza pubblica, servizi di trasporto pubblico urbano (autobus, tram, metro), suburbano ed extraurbano (settori speciali - art. 118 del Codice) e altri ferroviari.
3. Per acquisti di lavori, servizi e forniture, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di cui al successivo art. 2 GTT applica:
 - nell'ambito dei settori speciali, le disposizioni del Codice medesimo contenute e/o richiamate nella Parte II, Titolo VI, Capo I, applicabili alle imprese pubbliche;
 - nell'ambito dei settori ordinari, su base volontaria, le disposizioni del Codice nei limiti indicati nelle Linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione GTT con deliberazione n. 4/11 del 15/05/2019 e successive modificazioni che si intendono automaticamente recepite.
4. Per acquisti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria GTT applica il presente Regolamento:
 - nell'ambito dei settori speciali, in attuazione dell'art. 36/8 del Codice;
 - nell'ambito dei settori ordinari, su base volontaria.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le soglie rilevanti ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono:
 - a) Euro 428.000,00 per gli appalti di forniture, servizi e per i concorsi di progettazione;
 - b) Euro 5.350.000,00 per gli appalti di lavori;
 - c) Euro 1.000.000,00 per i servizi elencati all'allegato IX del Codice (servizi sanitari, servizi sociali, servizi legali, ecc.).
2. Le soglie sopra indicate si adeguano automaticamente a quelle stabilite per i settori speciali dall'art. 35, comma 2, del Codice come rideterminate ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.

Art. 3 - Definizioni

1. Per quanto non diversamente stabilito, sono recepite le definizioni di cui all'art. 3 del Codice.
2. Si intende per:
 - > *Albo fornitori*: l'albo istituito da GTT, valido per l'affidamento dei contratti nei settori sia speciali che ordinari, in cui sono iscritti i prestatori di lavori, servizi e forniture conformemente al *Regolamento GTT Albo fornitori* e i prestatori di lavori, servizi e forniture per le categorie merceologiche inerenti la sicurezza ferroviaria conformemente al *Regolamento GTT Albo fornitori sicurezza ferroviaria*.
 - > *Buyer*: l'operatore della *Struttura Acquisti* che procede all'acquisto in conformità alle disposizioni contenute nella determina a contrarre o atto equivalente ovvero nella richiesta di acquisto del RUP.
 - > *Codice di comportamento*: il codice di comportamento approvato da GTT.
 - > *Piattaforma*: piattaforma digitale per la gestione degli elenchi informatizzati e delle gare telematiche di GTT.
 - > *PTPCT*: il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato da GTT.
 - > *Regolamento Albo fornitori*: il regolamento di GTT che disciplina modalità di istituzione ed aggiornamento dell'Albo fornitori.
 - > *Regolamento Albo fornitori sicurezza ferroviaria*: il regolamento di GTT che disciplina modalità di istituzione ed aggiornamento dell'Albo fornitori sicurezza ferroviaria.
 - > *Struttura Acquisti*: l'articolazione organizzativa di GTT preposta alla pianificazione, controllo e svolgimento delle attività relative agli acquisiti, ivi incluse quelle relative all'Albo fornitori.
3. I documenti sopra richiamati sono reperibili sul sito istituzionale di GTT.

Art. 4 - Principi generali

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture devono garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza.
2. In particolare GTT informa la propria azione ai principi di economicità, efficacia, efficienza, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità, proporzionalità, trasparenza, pubblicità, rotazione. È tenuta ad osservare e a fare osservare in tutti i rapporti economici da essa instaurati, e dunque, anche nei rapporti di appalto, il *Codice di comportamento*.
3. Il principio di economicità consiste nell'impiego ottimale delle risorse e nel divieto di aggravio.
4. Il principio di efficacia consiste nell'obbligo di conseguire un determinato risultato attraverso un'azione idonea e congrua.
5. Il principio di efficienza consiste in un'azione che rapporta costi e vantaggi derivanti dal raggiungimento di uno scopo prefissato, con saldo positivo a favore dei vantaggi per GTT.
6. Il principio di tempestività consiste nel contenimento dei tempi di conclusione dei processi.
7. Il principio di correttezza consiste nell'informare la propria azione a lealtà, imparzialità, buona fede.
8. I principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità, consistono nell'attuare procedure di acquisto competitive e aperte ai potenziali interessati in possesso di requisiti idonei, in cui le condizioni di gara favoriscono la massima partecipazione compatibilmente con le esigenze di GTT e contrastano fenomeni di "lock in".
9. Il principio di proporzionalità consiste nello stabilire condizioni di accesso alle procedure di acquisto idonee al raggiungimento dello scopo prefissato, e nel divieto di imporre condizioni eccessivamente gravose in relazione all'oggetto del contratto.
10. I principi di trasparenza e pubblicità consistono nell'adottare strumenti di pubblicità adeguati a garantire l'apertura alla concorrenza, nonché l'accesso ai potenziali interessati alle informazioni necessarie a presentare un'offerta consapevole e adeguata.
- 11.1 Il principio di rotazione consiste nel favorire la distribuzione tra gli operatori economici delle opportunità di essere affidatari di un contratto e nel contrastare l'ingiustificato consolidarsi di rapporti solo con alcuni di essi. Detto principio:
 - > si applica in relazione ad affidamenti rientranti nello stesso settore merceologico (forniture); nella stessa categoria di opere (lavori) o nello stesso settore di servizi e nella medesima fascia di valore economico, come definita al successivo comma 11.3. Per operatori economici iscritti *nell'Albo fornitori* si applica in relazione ad affidamenti rientranti nella stessa classe merceologica, sottoclasse e fascia di valore, come indicate nell'elenco e nei *regolamenti GTT Albo fornitori*;
 - > non si applica in caso di ricorso a procedure ordinarie ai sensi del Codice o comunque aperte al mercato, senza limitazioni per gli operatori interessati;
 - > in via di motivata eccezione, non si applica quando ricorrano i presupposti di seguito elencati in via esemplificativa e che giustificano nuovo affidamento a favore del contraente uscente o il suo reinvio alla nuova procedura:
 - a) Albo fornitori o, in assenza, mercato connotato dalla presenza di pochi operatori economici qualificati;
 - b) complementarità ed elevato grado di soddisfazione maturato a conclusione di precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, qualità della prestazione, rispetto dei tempi e costi pattuiti).
- 11.2. In via transitoria e in conformità all'art. 1 D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020, laddove la determina a contrarre - o l'atto equivalente ai sensi dell'art. 5 - sia adottata entro il 31.12.2021 (o entro il diverso termine eventualmente rideterminato dalla legge), il principio di rotazione applicabile alle procedure negoziate di cui all'art. 10, comma 3, tiene conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate. L'ambito territoriale rilevante, in base alla sede legale e/o operativa dell'impresa, è individuato considerando il valore dell'appalto, il luogo di esecuzione, l'urgenza dell'acquisto, l'opportunità di limitare gli spostamenti nel periodo emergenziale, le restrizioni stabilite dalle norme vigenti al momento dell'acquisto;
- 11.3. In caso di acquisti di forniture, servizi e lavori ripetitivi o comunque appartenenti al medesimo settore merceologico o categoria, considerata la natura ed entità, di quelli di regola effettuati da GTT, il principio di rotazione si applica:
 - per servizi e forniture all'interno delle seguenti fasce di valore:
 - a. < Euro 75.000,00;
 - b. ≥ Euro 75.000,00 e sino alla soglia di cui all'art. 2;

- per lavori, all'interno delle fasce di valore corrispondenti a quelli delle classifiche di cui all'art. 61, comma 4, DPR 207/2010, sino all'importo corrispondente alla soglia di cui al precedente art. 2.

Art. 5 - Programmazione, poteri di spesa, determina a contrarre o atto equivalente, richiesta di acquisto.

1. La programmazione degli acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione del presente regolamento è definita in conformità al Piano acquisti GTT. Sono fatte salve le ipotesi di esigenze di acquisto sopravvenute e improcrastinabili.
2. I soggetti competenti ad autorizzare le procedure di acquisto, ogni connesso adempimento e la stipula dei contratti sono individuati dallo statuto, dai regolamenti, dal sistema delle deleghe adottati da GTT e/o da eventuali procure generali e/o speciali.
3. A seguito di richiesta di acquisto del soggetto competente secondo l'ordinamento interno di GTT, la procedura è avviata con determina a contrarre o atto equivalente, preceduta da istruttoria documentata del RUP, che individua fabbisogno da soddisfare, procedura prescelta, criteri di selezione e requisiti, condizioni essenziali dell'appalto.
4. Per acquisti di importo inferiore a Euro 20.000,00 per forniture e servizi e inferiore a Euro 40.000,00 per lavori, è sufficiente la richiesta di acquisto del RUP recante indicazione delle condizioni essenziali dell'appalto.
5. Nei casi in cui, ai sensi del successivo art. 10, è possibile ricorrere all'affidamento diretto, il *Buyer* procede in conformità alle indicazioni del RUP che devono in ogni caso precisare oggetto dell'affidamento, importo, operatore economico, ragioni della scelta di quest'ultimo.

Art. 6 - Responsabile del procedimento e Responsabili di fase - Individuazione, compiti.

1. Il Responsabile del procedimento è nominato dall'Amministratore delegato tra gli esperti aziendali nella materia oggetto dell'appalto ed appartenenti al settore interessato all'acquisto, nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT in relazione all'Area 1 - "Appalti" e dagli ordini di servizio.
 2. La nomina è effettuata con lettera controfirmata dal RUP per accettazione e con attestazione di assenza di conflitti di interesse.
 3. L'atto di nomina viene inviato dalla Segreteria Generale alla Struttura Centrale di Coordinamento RUP ai fini dell'inserimento nell'*elenco dei RUP aziendali* del nominativo dell'incaricato, degli estremi dell'atto di nomina e del numero della procedura. L'elenco è costantemente aggiornato dalla medesima Struttura.
 4. Le funzioni di RUP sono individuate in conformità all'art. 31 del Codice e alle Linee Guida n. 3 dell'Anac.
 5. In relazione alla complessità dell'acquisto, è possibile, in luogo di un unico Responsabile del procedimento, prevedere i seguenti Responsabili di fase:
 - Responsabile tecnico: è preposto alla fase di progettazione e individua le norme tecniche di riferimento, formula le prescrizioni e il capitolato, cura tutti gli adempimenti relativi alla redazione del progetto;
 - Responsabile dell'affidamento: provvede a tutti gli adempimenti procedurali preordinati alla conclusione del contratto;
 - Responsabile dell'esecuzione: verifica la regolare esecuzione ed il rispetto delle condizioni contrattuali da parte del fornitore, del prestatore di servizi o dell'esecutore dei lavori.
- 6.1. Il RUP (ovvero il Responsabile di fase) in corso di procedimento può essere sostituito per le seguenti ragioni:
- esigenze organizzative;
 - necessità o opportunità conseguente a comportamenti tenuti dall'incaricato;
 - sopravvenuto conflitto di interessi;
 - venir meno di condizioni legittimanti l'assunzione della funzione (es: perdita della qualità di dipendente, dell'abilitazione professionale eventualmente occorrente, dei requisiti; collocamento a riposo);
 - sopravvenienza di cause oggettivamente ostative.
- 6.2 In caso di sostituzione sono dovuti gli adempimenti di cui al comma 3.
7. Il RUP (o il Responsabile di fase) svolge i compiti ad esso affidati in relazione a ciascuna procedura di acquisto, nel rispetto di quanto previsto nell'atto di nomina, nel presente regolamento, nel PTPCT.

Art. 7 - Valore dell'appalto

1. Il calcolo del valore stimato dell'appalto è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.
2. Si applicano i criteri di cui all'art. 35 del Codice.

Art. 8 - Divieto di artificioso frazionamento e suddivisione in lotti.

1. L'affidamento non può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere l'applicazione di norme del presente regolamento.
2. Fermo quanto previsto dagli atti di programmazione, non possono essere disposti affidamenti di servizi per periodi inferiori all'anno allorché si riferiscano a prestazioni di carattere continuativo occorrenti per l'intero anno.
3. I contratti relativi a forniture continuative o periodiche di beni hanno di norma durata annuale ovvero pluriennale allorché, con apposita motivazione, ne sia dimostrata la convenienza tecnica e/o economica.
4. Al fine di favorire l'accesso al mercato delle micro, piccole e medie imprese, GTT può suddividere gli appalti in lotti funzionali o prestazionali, salvo il caso, debitamente motivato, in cui detta suddivisione non sia economicamente o funzionalmente conveniente e/o tecnicamente possibile.

Art. 9 - Durata del contratto. Rinnovi e proroghe.

1. I contratti devono avere durata certa.
2. Rinnovo e proroga sono vietati, salvo il caso in cui siano previsti dai documenti di gara con clausole certe e inequivocabili.
3. In via esemplificativa, i documenti di gara possono prevedere l'estensione del termine nei casi in cui residuino risorse finanziarie disponibili e d'intesa con l'Appaltatore.
4. Salvo quanto previsto dal punto precedente o da altre clausole certe ed inequivocabili di cui al punto 2, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per GTT.
5. La facoltà di rinnovo o di proroga è esercitata da GTT mediante atto scritto comunicato all'appaltatore nei termini indicati negli atti di gara o comunque prima della scadenza contrattuale.

TITOLO II - PROCEDURE

Art. 10 - Selezione degli operatori economici

1. Gli appalti sono aggiudicati o affidati a operatori economici in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice nonché di idoneità professionale, capacità economico e finanziaria, capacità tecnico e professionale richiesti da GTT secondo criteri di attinenza e proporzionalità all'oggetto dell'affidamento.
2. Ferma la facoltà di GTT di ricorrere motivatamente a procedure ordinarie ove non sussista pregiudizio conseguente ai maggiori tempi di conclusione e nel rispetto del precedente art. 4 si procede come segue:
 - a) per acquisti di forniture e servizi, compresi quelli di ingegneria e architettura e progettazione, di importo inferiore ad Euro 75.000: mediante affidamento diretto, previo confronto offerte tra almeno tre preventivi ove disponibili;
 - b) per acquisti di forniture e servizi, compresi quelli di ingegneria e architettura e progettazione, di importo pari o superiore ad Euro 75.000 e inferiore alla soglia comunitaria: mediante procedura negoziata con invito di almeno 5 operatori, ove disponibili;
 - c) per lavori:
 - c.1) di importo inferiore ad Euro 150.000: mediante affidamento diretto previo comunque confronto tra almeno tre preventivi, ove disponibili;
 - c.2) di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000 euro: mediante procedura negoziata con invito di almeno 5 operatori, ove disponibili;
 - c.3) di importo pari o superiore a 350.000 e inferiore a 1.000.000 euro: mediante procedura negoziata

- con invito di almeno 10 operatori, ove disponibili;
- c.4) di importo pari o superiore a 1.000.000 e inferiore alla soglia comunitaria: mediante procedura negoziata con invito di almeno 15 operatori, ove disponibili.
3. E' fatta salva la facoltà di procedere secondo motivata indicazione del RUP mediante affidamento diretto anche senza previo confronto tra più preventivi nei casi di cui alle lettere a) e c1) del precedente comma 2.
 4. Tutti gli affidamenti diretti senza previo confronto tra più preventivi di cui al comma 3 e di importo pari o superiore ad Euro 5.000,00 e inferiore ad Euro 20.000,00 sono immediatamente comunicati dal RUP alla Struttura Centrale di Coordinamento RUP la quale, con cadenza mensile, ne dà comunicazione aggregata al RPCT per una verifica congiunta di congruità.
 5. Gli operatori sono selezionati dall'Albo Fornitori di GTT mediante sistema automatico informatizzato.
 6. Nel caso in cui il numero di operatori iscritti all'Albo, per la specifica classe merceologica, sia inferiore a quello minimo di operatori da invitare ai sensi del comma 3, si procede mediante invito di tutti gli operatori iscritti, senza integrazioni.
 7. In assenza di iscritti all'Albo o in caso di classi merceologiche non presenti in Albo:
 - a) per procedure di importo inferiore ad Euro 75.000,00 per forniture e servizi e ad Euro 150.000 per lavori: il Buyer, coordinandosi con il RUP, individua gli operatori sulla base di ricerca di mercato mediante consultazione di elenchi di fornitori storici di GTT, cataloghi elettronici, elenchi di altre Stazioni appaltanti, MEPA;
 - b) per procedure con importi pari o superiore a quelli di cui al precedente punto a): il Buyer, coordinandosi con il RUP, individua gli operatori economici attraverso indagine di mercato che si avvia mediante pubblicazione sulla Piattaforma di avviso contenente le regole di partecipazione e selezione degli operatori economici da invitare. E' consentito svolgere l'indagine di mercato in unica fase che comprende la presentazione dell'offerta unitamente alla manifestazione di interesse;
 8. La selezione è espletata mediante la *Piattaforma*, ove non ricorrano ragioni particolari in relazione alle caratteristiche e all'oggetto del contratto e salva la facoltà di procedere con modalità non telematica per acquisti di importo inferiore ad Euro 20,000,00.
 9. Ferma la necessaria congruità in relazione al tempo ordinariamente necessario per preparare l'offerta, i termini per la sua presentazione non potranno essere di norma superiori a 15 gg decorrenti dall'invito o dalla pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato. In caso di avviso di indagine di mercato in doppia fase, i termini per la presentazione delle domande e delle offerte non potranno essere di norma superiori ciascuno a 10 gg. Tali termini potranno essere aumentati in caso di sopralluogo obbligatorio ove strettamente necessario.
 10. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, gli operatori devono allegare all'offerta dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 38-46-47 del dpr 445/2000.
 11. Non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice, salvo il caso in cui, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. In questo caso la garanzia è dimezzata. La garanzia definitiva non è richiesta nelle procedure inferiori ad euro Euro 40.000, mentre è di norma richiesta in quelle di importo superiore salvo comprovata solidità, con le modalità di cui all'art. 103 del Codice. E' facoltà del RUP accettare forme alternative di garanzia.
 12. Le procedure di selezione devono concludersi:
 - con la determina di aggiudicazione e con ordine/contratto entro due mesi dall'adozione della determina di indicenda gara o dalla richiesta di offerta, nei casi di cui alle lettere a) e c.1);
 - con la determina di aggiudicazione entro quattro mesi negli altri casi, e stipulazione del contratto nei successivi 60 giorni, fatto salvo il caso di sospensione del procedimento per effetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.
 13. L'ordine o il contratto devono disciplinare oggetto, garanzie richieste all'aggiudicatario, termini di esecuzione della prestazione, termini e modalità di accertamento delle qualità e quantità dei beni forniti o delle prestazioni eseguite, termini e modalità di pagamento, eventuale disciplina delle riserve. La clausola penale per ritardo o inadempimento, che deve essere inserita in tutti i contratti/ordini di importo pari o superiore ad Euro 20.000,00, deve precisare le condizioni di applicazione e non deve avere carattere generico.

Art. 11 - Trasparenza e pubblicità.

1. In conformità al D.Lgs. 33/2013, GTT pubblica ed aggiorna sul profilo del committente, sezione "Amministrazione trasparente" le informazioni rilevanti relative a programmazione e affidamento di appalti disciplinati dal presente regolamento.
2. L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. Nei casi di cui all'art. 10 comma 3 lett. a) e 3c.1) non è prevista la pubblicazione degli avvisi di aggiudicazione e non è prevista la comunicazione di cui all'art. 76 comma 5 lett.a) del Codice.

Art. 12 - Criteri di aggiudicazione

1. Il criterio ordinario di aggiudicazione è quello del prezzo più basso.
2. Il criterio prescelto deve essere indicato nella determina a contrarre o atto equivalente ovvero nella richiesta di acquisto di cui al precedente art. 5.
3. In caso di ricorso al criterio del prezzo più basso, il contratto è affidato al concorrente che ha offerto il prezzo più basso o che, in presenza di elenco prezzi a base di gara, ha formulato il maggiore sconto percentuale.
4. In caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
 - i criteri e sub-criteri di valutazione e la relativa ponderazione, sono predeterminati nell'avviso/richiesta d'offerta o allegati e, in ogni caso, devono prevedere modalità di assegnazione automatica dei punteggi, escluso il ricorso a confronto a coppie salvo diversa indicazione del Consiglio di Amministrazione.
 - non sussistono i vincoli di cui all'art. 95 comma 10bis del Codice.

Art. 13 -Valutazione delle offerte

1. La valutazione delle offerte:
 - a) per procedure di importo inferiore ad Euro 75.000 è di competenza del Buyer;
 - b) per procedure di importo pari o superiore ad Euro 75.000,00 da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, è di competenza di un seggio di gara composto dal RUP o suo delegato e dal Buyer;
 - c) per procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è di competenza di una commissione giudicatrice interna, costituita da tre componenti, nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte dall'organo competente e secondo criteri e procedure previsti dall'ordinamento interno di GTT.
2. Di norma la verifica di anomalia è effettuata per acquisti di importo pari o superiore ad Euro 75.000,00 e qualora l'offerta, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Art. 14 - Stipulazione del contratto – subappalto

1. L'ordine di acquisto ovvero la stipulazione del contratto devono avvenire entro i termini di cui all'art. 10/11.
2. Per le procedure nell'ambito dei settori speciali relative a forniture e servizi nonché per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
3. Tale termine dilatorio non si applica nell'ambito dei settori ordinari.
4. La stipulazione del contratto può essere differita da GTT in pendenza di azioni giudiziarie avverso il provvedimento di aggiudicazione.
5. E' sempre autorizzata la consegna d'urgenza dei lavori ovvero l'esecuzione dei contratti di forniture e servizi in via di urgenza, anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016.
6. L'ufficio responsabile della stipulazione rende disponibile al RUP copia del contratto/ordine.
7. Il subappalto è ammesso per una quota pari al 40% dell'importo del contratto previa indicazione in offerta delle prestazioni da subappaltare. Il subappalto deve essere autorizzato da GTT previa verifica dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di capacità tecnica, se previsti dalla normativa vigente, in capo al subappaltatore. Nel caso di appalti che prevedono oltre alla prestazione principale ovvero categoria prevalente per i lavori, anche prestazioni accessorie ovvero categorie scorporate per i lavori, il subappalto è

ammesso per l'intero importo di queste ultime oltre che per la quota del 40% riferito alla categoria principale.

TITOLO III - NORME FINALI

Art. 15 - Norme finali

1. Il presente regolamento sostituisce le precedenti disposizioni regolamentari di GTT in materia di acquisti sotto soglia per i settori speciali, fermi i Regolamenti Albo Fornitori.
2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito di GTT.